

Allegato "B" ad atto del Notaio Prof. Pietro Zanelli in data 27/01/2020 Rep.

44759

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FRANCO BRICOLA

COSTITUZIONE, DURATA, SEDE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione

È costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti c.c. l'Associazione denominata "Franco Bricola".

L'associazione ha la durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Bologna, via Andreatta 4, presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell'Università di Bologna

Art. 3 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone di

- Promuovere studi e ricerche, con particolare attenzione agli aspetti interdisciplinari, storici e comparatistici del diritto e della procedura penale;
- Organizzare seminari, corsi di formazione, convegni e incontri su tematiche penalistiche, criminologiche e penitenziarie, prestando attenzione particolare alla formazione scientifico-accademica di giovani italiani e stranieri;
- Curare e pubblicare gli atti ed ogni altro materiale scientifico e didattico in relazione alle attività di cui ai punti precedenti.

Art. 4 - Finanziamenti

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, l'Associazione si impegna a raccogliere finanziamenti e contributi nella forma di contributi generici per

l'attività dell'Associazione, di contributi per la realizzazione di specifiche iniziative, di finanziamento per l'esecuzione di ricerche.

L'Associazione potrà a tali fini stipulare convenzioni con persone giuridiche e con enti non riconosciuti.

ORGANI SOCIALI

Art. 5. – Organi dell'associazione

Organi della Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo
- Il segretario con funzioni di tesoriere
- Il collegio dei probiviri

SOCI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 6 – Assemblea dei soci

Sono soci dell'Associazione coloro che l'hanno costituita, le persone fisiche e giuridiche pubbliche e private ed ogni altro ente, anche non riconosciuto la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio direttivo.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di approvare annualmente il bilancio.

Hanno altresì i diritti di informazione e controllo stabiliti dalla legge o dallo Statuto.

I soci devono svolgere l'attività in favore dell'associazione senza fini di lucro.

Tutti i soci sono tenuti a corrispondere la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. L'entità della quota è stabilita dal Consiglio direttivo.

Il mancato pagamento della quota entro l'anno solare di riferimento comporterà la decadenza dalla qualità di socio.

Art. 8 – Assemblee sociali

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie.

Le assemblee sono convocate con annuncio scritto a tutti i soci almeno 10 giorni prima della convocazione.

Art. 9 – Convocazione

L'assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per la trattazione delle materie di cui a seguito:

- Approva il bilancio;
- Approva l'uso di risorse finanziarie per gli scopi dell'associazione e le relative iniziative;
- Delibera su tutte le questioni significative attinenti ai fondamenti della gestione sociale;
- Elegge i componenti del consiglio direttivo quale previsto dall'art. 13; nell'occasione, ciascun socio può esprimere due preferenze.
- Nomina i componenti del collegio dei probiviri.

Art. 10 – Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata:

- Tutte le volte che il consiglio direttivo lo ritenga necessario;
- quando ne faccia richiesta motivata per iscritto ¼ dei soci.

Art. 11 – Quorum assembleare

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza del 50%+1 (cinquanta per cento più uno) dei soci (maggioranza assoluta).

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera

validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni

poste all'ordine del giorno.

Ciascun socio può delegare altro socio. È ammessa una sola delega.

Art. 12 - Modifiche statutarie, scioglimento e liquidazione dell'associazione

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è sufficiente la maggioranza assoluta (50% + 1) (cinquanta per cento più uno) dei soci presenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO, TESORIERE E COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 13 – Composizione, rappresentanza e compiti

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 a un massimo di 12 membri eletti dall'assemblea dei soci. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta per il successivo biennio.

I membri del consiglio direttivo eleggono al proprio interno il presidente e il vice presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale della associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza legale spetterà al vice presidente.

Il consiglio ha il compito di promuovere e attuare gli scopi dell'associazione con tutte le iniziative ritenute opportune.

Ha altresì il compito di deliberare sulle richieste di adesione di nuovi soci.

Art. 14 -Segretario con funzioni di tesoriere

Il Segretario con funzioni di tesoriere è scelto fra i membri del direttivo. Egli ha il compito di

- redigere i verbali delle assemblee sociali e delle riunioni del Consiglio

direttivo;

- tenere aggiornato il libro dei soci;
- controllare il regolare pagamento delle quote;
- redigere il Rendiconto annuale da sottoporre all'esame ed approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- predisporre i programmi di attività da svolgere da sottoporre all'esame ed approvazione della Assemblea;

Art. 15 – Collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea dei Soci.

Qualsiasi socio può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari.

Il Collegio dei probiviri dura in carica per quattro anni e si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei probiviri è di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra soci ovvero tra soci e organi sociali ovvero tra soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi. È comunque assicurato il contraddittorio fra i

soggetti direttamente coinvolti nella controversia.

BILANCIO

Art. 16 – Bilancio annuale

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Art. 17 – Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento l'assemblea dei soci delibera, con la maggioranza assoluta, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto.

Art. 18 – Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

F.TO: LUIGI STORTONI

F.TO: PROF. PIETRO ZANELLI NOTAIO